

25/45/CR05/C1

**Posizione delle Regioni e delle Province autonome sull'applicazione
dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 in occasione della campagna
referendaria dei giorni 8 e 9 giugno 2025**

L'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ad eccezione delle comunicazioni effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

Ai fini della corretta applicazione di tale previsione normativa in occasione delle consultazioni referendarie popolari indette per i giorni 8 e 9 giugno 2025, in riferimento ai cinque quesiti abrogativi, le Regioni prendono atto di quanto previsto all'articolo 26, comma 17, della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 102/25/CONS, che, nel richiamare l'articolo 9 citato, prevede l'applicazione dell'apparato sanzionatorio esclusivamente nei casi in cui l'attività di comunicazione e informazione istituzionale ponga in essere contenuti riconducibili, anche in via indiretta, alle tematiche oggetto dei quesiti referendari, e ritengono, conseguentemente, che il divieto di cui al citato articolo 9 sia da ricondurre alla sola materia referendaria.

Roma, 17 aprile 2025